



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Trieste, 17 luglio 2006
34122 – Via Trento, 2
Tel. 040 3772448
Fax 040 3772446

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 19821/ PROD.COMM.
Rif. e.mail dd. 7/7/06 (ns. prot. 19268/06)

Alla

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005, art. 7, comma 1, lett. a).
Requisiti professionali settore non alimentare.

e, p.c. Al Comune di

E' pervenuto alla scrivente Direzione il quesito inerente la problematica di cui all'oggetto, problematica già affrontata e risolta in maniera costante secondo quanto sotto riportato.

Dal combinato disposto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 8, comma 2, della nuova legge, uno dei requisiti professionali ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti non alimentari consiste nel possesso di un attestato di frequenza ad un corso la cui attuazione è demandata ad apposito regolamento regionale ancora da adottarsi.

Tale requisito si pone tra l'altro come **alternativo** a quelli di cui alle successive lettere b) e c) del citato comma 1 dell'articolo 7, ma affinché l'alternativa possa operare compiutamente i presupposti della stessa devono essere perfettamente realizzati, altrimenti ne deriva un'inevitabile inapplicabilità (tra l'altro la disposizione è in fase di modifica a seguito di rilievo governativo).

Ad ogni modo, ai sensi della disposizione transitoria di cui al comma 17 dell'articolo 110, fino all'approvazione dei regolamenti previsti dalla nuova legge, continuano ad applicarsi gli atti (sempre di natura regolamentare) in vigore, ovviamente

qualora non in contrasto con la fonte primaria sopravvenuta, regolamenti però che nulla prescrivono con riferimento ai requisiti professionali per il settore non alimentare.

In base a quanto fin qui illustrato e soprattutto alla luce della prescrizione costituzionale di cui all'articolo 41, che non consente blocchi ingiustificati nel campo dell'iniziativa economica privata, nella fase attuale per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti non alimentari sarà necessario soltanto il possesso dei requisiti morali (artt. 5 e 6 della L.R. 29/2005).

Diversamente, per quanto concerne l'attività di vendita dei *prodotti alimentari*, nonché *l'iscrizione al REC ai fini della somministrazione*, continuano a trovare applicazione in regime di *prorogatio ex* articolo 110, comma 17, citato i regolamenti regionali di cui ai Decreti Presidenziali n. 146 dd. 7 maggio 1999 e n. 149 dd. 4 maggio 2001. Si aggiunge che nel settore della somministrazione si ritiene ancora vigente, per le parti compatibili con la nuova disciplina, anche il DPGR 02277/1977 (il nuovo "decreto Bersani" – decreto legge 223/2006 – all'articolo 3, comma 4, consente alle Regioni ed agli enti locali di adeguare i propri ordinamenti ai nuovi principi entro il 1 gennaio 2007).

Si concorda con l'affermazione del Comune di (...), secondo la quale <<la legge è legge e non è modificabile con le circolari>> tuttavia, anche a non voler citare il principio espresso dalla massima latina *summum ius summa iniuria*, si evidenzia che l'interpretazione fornita dalla scrivente Direzione ha tenuto conto della costante giurisprudenza comunitaria, la quale impone di disapplicare anche d'ufficio le norme interne che si collocano in contrasto con il principio della libera circolazione delle persone e dei servizi (cfr. Corte Giustizia CE, 9 marzo 1978; Corte Giustizia CE, 30 novembre 1995, n. 55; Corte Giustizia CE, 19 novembre 1991, n. 6; Corte Costituzionale, 11 luglio 1989, n. 389; Consiglio di Stato, sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 54).

Si conclude evidenziando che alla luce del principio di equiordinazione esistente tra Comuni e Regione a seguito della riforma costituzionale del 2003 è inibito alla seconda ogni potere di intervento coattivo nei confronti dei primi, a meno che non sia contemplato espressamente in una disposizione di legge (e nel settore del diritto amministrativo del commercio tale disposizione è assente).

Distinti saluti

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr